



SINDACATO AERONAUTICA MILITARE STATUTO

Sindacato Aeronautica Militare
Via Palestro, 78 – 00185 Roma
mail: segretariogeneralesiam@sindacatoam.it
pec: sindacatoam@pec.it

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 Nozione

ART. 2 Principi e Valori Fondamentali

ART. 3 Finalità - Obiettivi – Attività

ART. 4 Divieti

ART. 5 Principi Ispiratori

ART. 6 Iscrizione al SIAM

ART. 7 Diritti delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 8 Doveri delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 9 Democrazia Interna

ART. 10 Norme Generali di funzionamento degli Organismi Statutari

ART. 11 Incompatibilità

ART. 12 Cumulo di cariche

ART. 13 Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 14 Struttura Organizzativa

ART. 15 Organi e natura degli stessi

ART. 16 Il Congresso

ART. 17 Congresso Straordinario

ART. 18 Sezione di Base

ART. 19 Struttura Regionale

ART. 20 Congresso Regionale

ART. 21 Organi Regionali

ART. 22 Struttura Nazionale

ART. 23 Congresso Nazionale

ART. 24 Comitato Direttivo Nazionale

ART. 25 Segreteria Nazionale

ART. 26 Assemblea dei Delegati

ART. 27 Collegio dei Sindaci Revisori

ART. 28 Comitato di Garanzia - Composizione

ART. 29 Collegio Statutario Nazionale

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30 Contributi Sindacali

ART. 31 Attività Amministrativa

ART. 32 Autonomia Giuridico Amministrativa

ART. 33 Ufficio Ispettivo Centrale

TITOLO IV - DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 34 Sanzioni Disciplinari

ART. 35 Comitati Di Garanzia

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

NOZIONE

Il Sindacato Aeronautica Militare, di seguito denominato SIAM, è un'associazione professionale a carattere sindacale democratica, costituita da lavoratori militari appartenenti all'Aeronautica Militare Italiana.

Ha sede legale a Roma, in via Palestro 78 (CAP 00185). L'eventuale cambiamento d'indirizzo, fermo restando la collocazione della sede a Roma, non comporta modifica statutaria.

Eventuali cambi di indirizzo saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale, mentre la Segreteria nazionale provvederà a darne comunicazione agli uffici interessati.

Il SIAM è costituito, amministrato e rappresentato solo ed esclusivamente da personale militare dell'Aeronautica Militare Italiana in servizio e in ausiliaria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della L. n. 46 del 2022., non possono aderire al SIAM, né occupare cariche rappresentative e/o dirigenziali i militari di Truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66., limitatamente agli allievi.

L'iscrizione al SIAM è libera e volontaria, senza distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, grado, qualifica o funzione.

ART. 2

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Il SIAM ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana, ponendosi anche a presidio dello spirito democratico che deve informare le Forze Armate italiane.

Costituiscono principi fondamentali del SIAM: il principio di uguaglianza; il principio di non discriminazione; il principio di democraticità; il principio di solidarietà ed il principio di neutralità. Costituisce altresì principio fondamentale il principio di legalità, con conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell'Ordinamento Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e libertà senza legalità.

Il SIAM considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante ed irrinunciabile della propria azione.

Il SIAM considera la pace tra i popoli valore imprescindibile quale bene supremo dell'umanità. Considera l'unità del personale dell'Aeronautica Militare valore ed obiettivo, quale fattore coadiuvante l'attività di tutela e promozione dei diritti della categoria. Attribuisce valore primario alla propria autonomia dai partiti, da altre associazioni di categoria, dal governo, dall'amministrazione e dalle istituzioni in genere.

La democrazia ispira i rapporti dell'Organizzazione verso l'esterno, è principio conformatore della vita interna dell'Organizzazione e della sua attività, costituisce criterio ispiratore delle scelte sindacali, della formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della sua attività precipua.

Costituiscono valori anche le libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale in genere, a garanzia della realizzazione di una società democratica, pur con i vigenti limiti, per gli iscritti quali appartenenti all'Aeronautica Militare, imposti all'esercizio dei diritti dalle disposizioni vigenti.

L'ordinamento interno dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizione di tutti gli iscritti e le iscritte, senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale all'interno dell'Aeronautica Militare. L'adesione al SIAM è volontaria.

Con l'iscrizione al SIAM sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto. Il SIAM si dichiara autonomo dai partiti politici, dal Governo, da altre associazioni di categoria e dalle istituzioni in generale.

ART. 3

FINALITÀ - OBIETTIVI - ATTIVITÀ

Il SIAM persegue la difesa dei diritti e degli interessi collettivi degli operatori e delle operatrici della Aeronautica Militare anche nell'interesse di tutte le Forze Armate e della collettività, nel rispetto di quanto previsto in tema di competenze dall'art. 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Considera obiettivo irrinunciabile la realizzazione dei valori di confederalità con altre associazioni costituiti da operatori di altre forze armate e corpi militari (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Marina).

Il SIAM è un'associazione di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

Il SIAM, nel pieno rispetto dei principi statutari (Art. 2), delle norme della Costituzione della Repubblica e dell'Ordinamento Italiano, espleta attività di tutela professionale degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'art. 4 della Legge 46 del 28/04/2022 e relativi regolamenti attuativi discendenti, fatte salve le successive modifiche, integrazioni legislative e regolamentari che interverranno nel tempo, nella contemporanea considerazione e attuazione, per quanto possibile e rientrante nell'oggetto associativo, della domanda di difesa, di sicurezza, di legalità e di giustizia della collettività.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il SIAM:

- si adopera per la predisposizione e proposizione di progetti di legge aventi ad oggetto la disciplina dei limiti all'esercizio delle libertà di associazione a carattere sindacale dei militari e delle condizioni di esercizio di quelle libertà;
- si attiva con iniziative di approfondimento, studio e confronto con le autorità politiche ed istituzionali, al fine di promuovere la cultura di una moderna politica della legalità, della trasparenza e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
- si attiva al fine di assicurare il rispetto dei diritti del personale dell'Aeronautica Militare, con i limiti d'esercizio imposti dalla normativa vigente, studiando modalità in grado di realizzare il generale avanzamento dei diritti civili, politici e sociali del personale militare dell' Aeronautica e più in generale, di tutti gli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, in armonia con le esigenze imprescindibili e i fini istituzionali dell'amministrazione di appartenenza di ciascuna di esse;
- si attiva per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro degli uomini e delle donne dell'Aeronautica, sul piano normativo, economico, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
- promuove la formazione dei militari dell'Aeronautica, da considerare risorsa strategica per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione della Forza Armata medesima;
- si attiva nel processo di democratizzazione dell'Aeronautica e degli altri Corpi militari in ossequio all'art. 52 della Costituzione;
- fornisce assistenza agli iscritti nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legge 28 aprile 2022 n. 46.

ART. 4

DIVIETI

È fatto divieto ai militari dell'Aeronautica iscritti al SIAM di esercitare il diritto di sciopero nonché di mettere in campo iniziative ed azioni sostitutive dello stesso, ai sensi dell'art. 4, della Legge 46 del 28/04/2022.

È fatto divieto di creare confederazioni e/o affiliazioni tra il SIAM e Organizzazioni Sindacali costituite da lavoratori e/o ex lavoratori in quiescenza, comunque non Militari.

È in ogni caso consentita la costituzione di confederazioni e/o affiliazioni tra il SIAM e altre Associazioni Professionali Sindacali di Carattere Militare.

IL SIAM dichiara la propria estraneità ai partiti e movimenti politici, oltre che la propria neutralità nelle competizioni politiche.

Sono vietate le manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, così come è vietato sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze Armate a parteciparvi.

Ogni carica direttiva è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 8 co. 4, della L. 46/2022, circa la durata dell'incarico e di rieleggibilità, fatte salve eventuali successive modifiche della L. 46/2022 sul punto.

ART. 5

PRINCIPI ISPIRATORI

Il SIAM si ispira, nello svolgimento della propria azione, ai valori ideali e culturali della Costituzione Italiana nonché a quelli di confederalità, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti per gli appartenenti all' Aeronautica Militare, ivi comprese le norme della Legge 46 del 28/04/2022 e relativi regolamenti attuativi discendenti, fatte salve le successive modifiche, integrazioni legislative e regolamentari che interverranno nel tempo, D. Lgs. 66/2010.

ART. 6

ISCRIZIONE AL SIAM

L'iscrizione al SIAM è su base volontaria e possono aderirvi unicamente i militari, senza distinzione alcuna di ruolo e grado, appartenenti all'Aeronautica Militare, con esclusione del personale della riserva, in congedo e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi militari, e coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,32, e 40 del D. Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Essa avviene mediante la sottoscrizione della relativa "delega sindacale", presentando domanda alla Struttura territoriale competente o, in alternativa, direttamente a quella nazionale, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale.

Con la sottoscrizione della delega sindacale, il militare interessato autorizza l'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione, nella misura e secondo le modalità previste dal Comitato Direttivo Nazionale, con versamento della stessa al SIAM.

La delega sindacale costituisce unica modalità di finanziamento del SIAM.

A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi previsti dall'art. 1 della legge n. 46 del 28/04/2022, nonché di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena e di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).

Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di cessazione del rapporto associativo con il SIAM e di ineleggibilità.

ART. 7

DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti al SIAM hanno uguali diritti. In applicazione del principio democratico che anima la vita interna dell'Associazione, hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Ogni iscritta e ogni iscritto al SIAM ha diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione di cui alle norme che seguono, alla formazione della piattaforma ed alla

conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture del SIAM.

Il SIAM adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sulle attività sindacali ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere dinanzi agli organismi del SIAM a ciò deputati secondo le regole statutarie contro le decisioni adottate nei loro confronti.

Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statuari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori/elettrici, mentre possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza i militari iscritti al SIAM che siano in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e gli iscritti che si trovano in ausiliaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, le iscritte e gli iscritti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.

Qualsiasi iscritto/a ha facoltà di richiedere copia degli atti interni (delibere, votazioni, relazioni, processi verbali, dichiarazione dei militari che ricoprono cariche elettive) ai sensi dell'art. 15, comma 1, L. 46/2022.

ART. 8

DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative acquisite in virtù della delega sindacale di cui all'art. 6 e si attengono alle norme del presente Statuto, nonché ai provvedimenti deliberati dagli organi statuari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi e le disposizioni del presente Statuto.

Qualora ricoprano incarichi dirigenziali, o siano componenti degli organismi statutari (Segreteria, Direttivo, ecc.) a tutti i livelli territoriali (Nazionale, Regionale e di Base) sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti del SIAM, dell'Amministrazione di appartenenza e degli iscritti rappresentati, garantendo attraverso comportamenti coerenti, la difesa dell'unità e dell'immagine del SIAM, nonché la correttezza della sua azione nel rispetto del presente Statuto e delle norme esterne nello stesso richiamate.

I rappresentanti del SIAM svolgono l'attività sindacale al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve successive modifiche alla legge n. 46 del 28/04/2022, che eventualmente interverranno sul tema.

ART. 9

DEMOCRAZIA INTERNA

L'organizzazione del SIAM è costituita democraticamente e agisce nel rispetto del vincolo democratico che deve ispirare la propria azione all'interno ed all'esterno.

Il principio di democraticità interno dell'Organizzazione è garantito mediante:

1. lo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione; dalle norme per l'indizione dei congressi straordinari; dall'elezione negli stessi Congressi degli organismi dirigenti con la necessaria precisazione che le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, questo viene sostituito o integrato previa elezione da parte dei componenti dell'organo statutario competente, che per le strutture regionali si individua nel Comitato Direttivo Regionale, mentre per le strutture nazionale si individua nel Comitato Direttivo Nazionale.
2. l'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
3. la garanzia, statutariamente prevista, della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del SIAM e la partecipazione alla scelta anche elettiva

- dei componenti degli organismi dirigenti della stessa, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto;
4. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli;
 5. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
 6. la garanzia del diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
 7. l'unicità dell'Organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
 8. la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli iscritti o, più in generale, la rappresentanza dell'insieme degli interessi del personale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale del SIAM il valore del pluralismo e quello della confederalità;
 9. la definizione delle prerogative, dei compiti e dei poteri degli organismi statuari ispirata alla separazione dei poteri: la direzione politica e la regolamentazione della vita interna dell'Associazione è attribuita al Comitato Direttivo; la gestione del mandato ricevuto dal Comitato Direttivo e cioè la realizzazione dei fini indicati dal Comitato Direttivo, nonché di rappresentanza legale del SIAM e di direzione quotidiana delle attività, sono attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale; il controllo sugli atti delle varie strutture è attribuito al Collegio Statutario Nazionale; l'organismo di giustizia interna è il Comitato di Garanzia;
 10. la garanzia di non discriminazione operante nella costituzione degli organismi dirigenziali, a partire dalle Sezioni di Base del SIAM, fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni di componenti che si rendano necessarie, assicurata dalla regola di necessaria e adeguata rappresentanza dei generi: in particolare, negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi e la rotazione dei componenti;

11. la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, con assunzione di incarico dirigenziale solo quale risultato di processi democratici;
12. la preventiva definizione di regole disciplinanti: la durata massima dell'incarico di Segretario Generale, che non può superare due mandati Congressuali (o non più di otto anni); la sostituzione negli incarichi esecutivi, con favore per il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti.

Il SIAM garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.

Il SIAM ritiene la democrazia di mandato degli iscritti principio fondamentale da assumere quale canone imprescindibile per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale, nei limiti in cui tale attività potrà essere esperita ai sensi della legge 28 aprile 2022, n.46 e successive modificazioni.

ART. 10

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

La riunione degli organismi statutari nazionali è decisa dalla Segreteria Nazionale e convocata dal Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario componente della Segreteria Nazionale all'uopo incaricato.

Allo stesso modo viene convocata la riunione degli organismi a livello Regionale.

Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale del livello territoriale di riferimento ha l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo tutta la Segreteria della Struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria al livello superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale deve essere assolta entro 15 (quindici) giorni, con convocazione della adunanza nello stesso termine.

Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all'organismo del livello territorialmente superiore.

La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SIAM sono validamente costituite quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti dell'Aeronautica Militare che abbiano sottoscritto e rilasciato la delega sindacale, purché in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive sono elettive.

La Struttura Nazionale nell'organismo della Segreteria Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore dei conflitti interni a tutti i livelli.

ART. 11 INCOMPATIBILITA'

Il SIAM ritiene imprescindibile salvaguardare la massima unità della compagine organizzativa sia nella pianificazione della sua azione che nella attività concreta, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'Organizzazione nel suo insieme e da quanto previsto in tema di ineleggibilità, dall'art. 8, comma 2, della Legge 46 del 28/04/2022 e suoi regolamenti attuativi discendenti, fatte salve le successive modifiche, integrazioni legislative e regolamentari che interverranno nel tempo.

Il SIAM ripudia ogni logica di tipo corporativo.

L'autonomia e l'indipendenza degli organismi statutari si realizza mediante la separazione delle attribuzioni e dei compiti ed è garantita dalle disposizioni sulle incompatibilità, oltre che da quelle disciplinanti il divieto di cumulo degli incarichi di cui alla disposizione che segue.

Inoltre, costituiscono cause d'incompatibilità le seguenti fattispecie:

1. L'incarico quale Presidente e/o componente negli organismi regionali e/o delle Sezioni di base non è compatibile con quello di Comandante di Corpo, Comandante di Alto Comando, Comandante di Comandi intermedi o comunque legittimati a svolgere attività di contrattazione o con deleghe ai rapporti sindacali.
2. Gli incarichi di direzione del SIAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili

con la partecipazione attiva a qualunque livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;

3. Gli incarichi di direzione del SIAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l'appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché ad organi esecutivi degli stessi;
4. Gli incarichi di direzione del SIAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con la carica di componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
5. Gli incarichi di direzione del SIAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali.

L'iscritta o l'iscritto che si trovi in una delle condizioni sub n. 2, 3 e 4 deve optare per un solo incarico, ove possibile, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione l'iscritto decade dalla carica sociale.

La candidatura alle assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione della qualifica di componente o Presidente degli organismi dirigenziali.

L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non può fare parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Compete alla Segreteria territoriale di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato e risolto dal Comitato Direttivo Nazionale.

La decadenza dalla carica per incompatibilità opera automaticamente.

ART. 12
CUMULO DI CARICHE

È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale e Regionale nonché, componente della Segreteria Nazionale e Regionale, Presidente degli organismi statutarî interni, sia a livello nazionale che territoriale.

L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l'iscritto o l'iscritta decade dalla nuova carica.

ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il SIAM garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata negli articoli successivi, le strutture del SIAM sono tra loro contitolari del trattamento e, per l'effetto, l'accordo di contitolarità di cui all'art. 26 del Reg. UE 2016/679 è approvato dal Comitato Direttivo della Struttura Nazionale, che agisce anche in nome e per conto delle Strutture Territoriali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato dal Comitato Direttivo Nazionale, è designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Territoriali.

Il Comitato Direttivo Nazionale approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dell'organizzazione, che dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste nello stesso Regolamento.

TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 14
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Assemblea degli iscritti e delle iscritte integra la rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il SIAM si articola nelle seguenti strutture:

- a. Sezioni di Base del SIAM;
- b. Strutture Regionali;
- c. Struttura Nazionale.

ART. 15
ORGANI E NATURA DEGLI STESSI

Sono Organi interni del SIAM che operano per il perseguimento dei fini statuari secondo le rispettive attribuzioni:

1. Il Congresso, quale organo di direzione e di individuazione delle finalità e degli obiettivi del SIAM;
2. Il Comitato Direttivo, quale organo di direzione politica e di indicazione delle finalità del SIAM, tra un Congresso e l'altro;
3. La Segreteria a qualunque livello territoriale, quale organo esecutivo;
4. L'Assemblea nazionale dei delegati, quale organo consultivo;
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Ufficio Centrale Ispettivo quali organi di controllo;
6. Il Collegio Statuario Nazionale, quale organo di garanzia statuario;
7. Il Comitato di Garanzia, quale organo di giustizia interna.

ART. 16

IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale.

È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno 1/3 delle iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.

L'ordine del giorno del Congresso è formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso.

Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, quelli Regionali, e delle Sezioni di Base del SIAM.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutto il personale dell'A.M., mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegate/delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.

Spetta al Congresso:

- definire gli orientamenti generali e le finalità del SIAM vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli territoriali tra un Congresso e l'altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira;
- eleggere i seguenti organismi: il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Comitato di Garanzia, il Collegio Statutario e l'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Congresso delibera le modifiche dello Statuto, ad eccezione del cambio di indirizzo della sede legale che non comporta modifica statutaria (Cfr. art. 1 che precede).

e lo scioglimento del SIAM. Le delibere indicate sono valide solo se adottate con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.

ART. 17

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso Straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 1/3 degli iscritti con riferimento al congresso nazionale ed a 1/2 con riferimento al congresso regionale.

Le firme per richiedere il Congresso Straordinario devono essere acquisite e consegnate al Centro Regolatore esercitato dalla Segreteria Nazionale.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle firme, il Centro Regolatore dovrà convocare il Congresso Straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi).

In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato Direttivo Nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso Straordinario.

ART. 18

SEZIONE DI BASE DEL SIAM

La Sezione di Base del SIAM è formata dagli iscritti del posto di lavoro/articolazione/servizio/reparto o comunque dell'area territoriale di competenza. Prende il nome della località ove ha sede.

Si può procedere alla nomina di un Rappresentante nel posto di lavoro/articolazione/servizio/reparto laddove ci siano meno di 5 iscritti. Nei luoghi con più di 5 iscritti si procede all'elezione di un Segretario/Segretaria di Sezione in occasione dei Congressi.

La sezione di base è il riferimento del SIAM sul territorio di competenza.

È sede di confronto delle scelte del SIAM, nonché sede di valutazione e predisposizione di iniziative, progetti e programmi da sottoporre alle determinazioni della struttura regionale e nazionale.

La sezione di base non esercita alcun ruolo negoziale.

Nei limiti della propria area territoriale di riferimento, assolve ai seguenti compiti:

- cura il proselitismo;
- provvede all'informazione e alla consultazione degli iscritti;
- cura il tesseramento nel proprio ambito territoriale di competenza;
- esercita le prerogative sindacali previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- verifica il rispetto e l'applicazione della contrattazione nazionale, relazionando la struttura regionale e quella nazionale deputate all'interlocuzione con l'Amministrazione di riferimento;
- organizza e partecipa ad iniziative sul territorio utili ai fini del perseguimento degli obiettivi statutari;
- Intrattiene relazioni con le realtà politiche, sociali e culturali presenti nel proprio territorio di competenza;
- organizza il Congresso e le assemblee di iscritti/iscritte della Sezione di Base; elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione di Base; elegge i delegati per il livello congressuale superiore.

ART. 19

STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Sezioni di Base, nonché di studio, ricerca, ed approfondimento e di rappresentanza del SIAM nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale ed interregionale. Assicura i compiti di formazione per l'attività associativa, attiva servizi e centri di consulenza per le iscritte e gli iscritti.

In coordinamento con la Segreteria Nazionale e in collegamento con il proprio ambito territoriale, le strutture regionali si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

In aggiunta, la struttura regionale coordina le Sezioni di base presenti sul territorio, anche nell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 18 che precede, relativamente al proselitismo, all'informazione e consultazione degli iscritti ed al tesseramento.

Inoltre, in collegamento con l'ambito regionale di competenza:

- Esercita le prerogative sindacali previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Verifica il rispetto e l'applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'articolazione di riferimento dell'Amministrazione, ex art. 6, 2° comma, lett. c L. 46/2022;
- Organizza e partecipa ad iniziative sul territorio utili ai fini del perseguimento degli obiettivi statutari.
- Intrattiene relazioni con le realtà politiche, sociali e culturali presenti nel proprio territorio di competenza.
- Assicura, d'intesa con le Sezioni di Base, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello regionale.

Organi della Struttura regionale sono: il Congresso Regionale; il Comitato Direttivo Regionale; la Segreteria Regionale; il Collegio dei sindaci revisori.

ART. 20

CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è convocato e tenuto dopo i Congressi di Base ed in preparazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale ha le seguenti attribuzioni: esamina e discute le politiche e l'attività del SIAM nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale; esamina i documenti approvati dai Congressi delle Sezioni di Base; discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto; discute e vota i documenti congressuali regionali; elegge il Comitato Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci Revisori; elegge i delegati e le delegate al Congresso nazionale. Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale Regionale e, su proposta di quest'ultimo, la segreteria regionale.

ART. 21

ORGANI REGIONALI

Il Comitato Direttivo Regionale e la Segreteria della Struttura regionale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale. I Segretari delle Sezioni di Base sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Regionale. Laddove con riferimento ad una Regione non sia possibile, costituire almeno due Sezioni di Base, queste saranno poste in capo alla struttura regionale del SIAM più vicina.

ART. 22

STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura Nazionale svolge il ruolo indicato dall'art. 10 dello Statuto, quale Centro Regolatore attraverso la Segreteria Nazionale.

La struttura nazionale agisce in ogni caso attraverso la Segreteria Nazionale.

Provvede alla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale.

La struttura nazionale esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta gli interessi del personale nell'ambito della contrattazione sulle materie di competenza previste dall'art. 5, della Legge 46 del 28/04/2022 nei confronti delle istituzioni di riferimento, interviene sulle questioni inerenti al rapporto di lavoro del personale rappresentato in conformità della normativa vigente che disciplina le attribuzioni, compiti e limiti della attività delle Associazioni Professionali a carattere militare; coordina e sovrintende alla gestione delle politiche associative nazionali; coordina le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria; definisce le politiche organizzative, della formazione e dell'informazione.

Organi della Struttura nazionale sono: il Congresso Nazionale; il Comitato Direttivo Nazionale; la Segreteria Nazionale; il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; i Comitati Nazionali di Garanzia, 1 sezione e 2 sezione; il Collegio Statutario Nazionale; l'Ufficio Ispettivo Centrale; l'Assemblea nazionale dei delegati.

ART. 23

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti: elabora le linee della politica precipua del SIAM, che devono essere osservate da tutte le Strutture; elegge il Comitato Direttivo Nazionale; elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; elegge i Comitati Nazionali di Garanzia, 1 sezione e 2 sezione; elegge il Collegio Statutario Nazionale; approva le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso Nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del SIAM. La relativa deliberazione di scioglimento è validamente adottata solo se preventivamente indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e solo ove adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso. Per il caso di scioglimento con la stessa delibera deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio del SIAM.

ART. 24

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del SIAM tra un Congresso e l'altro. Al Comitato Direttivo è attribuita la direzione politica del SIAM nell'ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto.

Adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività del SIAM, assicura il coordinamento delle strutture in cui il SIAM è articolato, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

Al Comitato Direttivo Nazionale compete la decisione e deliberazione, in apposite sessioni, sulle questioni disciplinate dall'articolo 9 del presente Statuto; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sulla corretta applicazione di regole amministrative; di regole inerenti alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Nei casi più gravi può essere decisa l'interruzione dell'eventuale rapporto di affiliazione, la cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale, salvo le ulteriori di aspetti di competenza. Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Nazionale,

riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Per il caso in cui un organo direttivo o esecutivo assuma e confermi posizioni e/o comportamenti incompatibili con l'appartenenza al SIAM, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, con le regole dell'ordinamento italiano anche quelle specificamente applicabili agli appartenenti ai corpi militari, o ostative alla corretta direzione della struttura, con pericolo di compromissione degli interessi e/o dell'immagine del SIAM, il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/delegati con funzioni di verifica e di istruttoria finalizzate all'accertamento delle condotte per l'assunzione delle decisioni del caso ed alla risoluzione delle criticità.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale del SIAM dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi.

Per il caso perduranza delle criticità riscontrate, anche prima del decorso del termine di cui sopra, previa rendicontazione delle delegate/delegati incaricati al Comitato Direttivo Nazionale anche sulla possibilità effettiva di eliminazione delle criticità con ripristino della regolarità, il Comitato Direttivo Nazionale potrà deliberare di dare avvio alla gestione straordinaria (Commissariamento) dell'organismo compromesso con contestuale nomina di un Commissario straordinario che eserciterà i poteri dell'organismo disciolto, si adopererà per ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e provvederà ad organizzare, entro sei mesi dalla propria nomina, il Congresso Straordinario della struttura interessata.

La delibera di gestione straordinaria del Comitato Direttivo deve essere motivata.

Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'eliminazione delle criticità e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, vengono sostituite o integrate previa elezione da parte dei componenti dell'organo statutario competente, che per le strutture regionali si individua nel Comitato Direttivo Regionale, mentre per le strutture nazionali si individua nel Comitato Direttivo Nazionale.

Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo i segretari nazionali.

Partecipano come uditori, senza diritto di voto, i Presidenti delle due sezioni dei Comitati di Garanzia, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, dei Comitati di Garanzia e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento per disciplinare il funzionamento proprio dell'organo così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

Il Comitato Direttivo è retto da un Presidente o una Presidenza elettiva.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria Nazionale, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

ART. 25

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale esegue e dà concreta attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione del SIAM.

La Segreteria assume anche la funzione di Centro Regolatore. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana del SIAM e mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali del SIAM.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell'organismo competente.

La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione. La rappresentanza legale del SIAM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale che a sua volta può delegare altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, la rappresentanza di cui al punto che precede è affidata ad altro componente della Segreteria.

ART. 26

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea nazionale dei delegati del SIAM è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali tra un congresso e l'altro. Essa è composta da quanti rivestono cariche di direzione, dal Comitato Direttivo Nazionale, dalle Segreterie territoriali, nonché da delegati di posti di lavoro individuati con modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale. Essa viene convocata dal Comitato Direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del SIAM.

ART. 27

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa contabile del SIAM. Esso è composto da non meno di 3 (tre) componenti effettivi con altrettanti supplenti.

Il Collegio dei sindaci revisori predispose la relazione esplicativa del bilancio del SIAM; controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo antecedente il Congresso stesso a decorrere da tale data.

Per tale ragione e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche le Strutture devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Collegio dei sindaci revisori competenti e della Segreteria nazionale.

Il Collegio dei sindaci revisori elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Comitati Direttivi quando è in discussione il bilancio. Le Segreterie nazionale e regionali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.

ART. 28

COMITATO DI GARANZIA – COMPOSIZIONE

Il Comitato di Garanzia è l'organo nazionale di giustizia interna del SIAM. È composto da 5 componenti effettivi e altrettanti supplenti. È eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Comitato di garanzia, il numero di supplenti si riducesse a 2, il Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti. I componenti del Comitato di Garanzia hanno vincolo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente, dopo l'approvazione e la comunicazione delle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse.

Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del

Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione dell'organo. Il Comitato di garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

ART. 29

COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

Il Collegio statutario nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SIAM.

Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi ed altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti. Il Collegio statutario nazionale è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti con un minimo di 4 (quattro) anni di iscrizione al SIAM con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio statutario nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 3 (tre), il Comitato Direttivo nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.

Il Collegio statutario nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso. Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi del SIAM, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza. Il Collegio Statutario nazionale del SIAM ha competenza sull'attività delle strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio Statutario nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio Statutario nazionale sono

determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30 CONTRIBUTI SINDACALI

Il SIAM è dotato di autonomia finanziaria.

Come previsto dall' art. 7, della Legge 46 del 28/04/2022, le entrate sono costituite unicamente dai versamenti conseguenza della contribuzione volontaria degli iscritti dell'Aeronautica Militare. La delega sindacale comporta l'adesione al SIAM e l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta mensile della quota sindacale sulla retribuzione spettante al militare iscritto al SIAM con conseguente versamento nelle casse del SIAM. L'entità della percentuale della trattenuta prevista dalla delega sindacale è definita dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le contribuzioni versate dagli iscritti sono patrimonio collettivo del SIAM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture. Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale con apposito regolamento.”

ART. 31 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del SIAM deve essere finalizzata nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascuna Struttura dispone.

Deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità. A tal fine vigono le seguenti norme:

- a. obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna Struttura, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
- b. il Comitato Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c. ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Direttivo della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d. i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive Strutture.

Ciascuna Sezione di Base invierà alla Segreteria regionale competente ed a quella nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione.

Negli stessi termini la Struttura regionale invierà i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale del SIAM delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

ART. 32

AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Le Strutture regionali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome tra loro rispetto ai terzi.

Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni passive assunte da qualsiasi altra Struttura nei confronti di terzi soggetti.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori delle decisioni adottate dagli organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole dell'Organizzazione, che comportino costi, oneri e aggravii per le Strutture dirette, il SIAM e

le Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie per i danni economici prodotti all'Associazione.

Il SIAM non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative.

ART. 33

UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

L'Ufficio Ispettivo Centrale è organo di rilevanza nazionale composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ed ha il compito di verificare la corretta e la regolare canalizzazione delle risorse. Le ispezioni si attivano automaticamente ad ogni cambio del segretario generale.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

TITOLO IV
DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 34
SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per il SIAM, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti: a) biasimo scritto; b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto; c) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali ricoperte; d) espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per: a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari; b) molestie e ricatti sessuali; c) atti affaristici o di collusione; d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritta o l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione.

Ovviamente, per il caso di concomitante sospensione cautelare dal servizio, sarà d'obbligo la sospensione cautelativa dell'iscritto o iscritta dalla carica ricoperta e dalle funzioni esercitate. La decisione assunta dalla Segreteria di appartenenza deve essere ratificata dal competente Comitato Direttivo entro 30 (trenta) giorni. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, investire della contestazione della misura il Comitato di Garanzia che deciderà l'esito della sospensione.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

ART. 35

COMITATI DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SIAM. Ogni iscritta o iscritto ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia si articola in due Sezioni composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ciascuna. La sezione è competente in prima istanza. La 2^a sezione decide sulle contestazioni delle decisioni assunte dalla 1^a sezione, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite.

Le decisioni delle sezioni del Comitato di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato nazionale di garanzia e approvato dal Comitato Direttivo nazionale del SIAM.

Resta inteso che il Regolamento deve prevedere che il provvedimento sanzionatorio sia motivato, basato su fatti provati mediante istruttoria, adottato all'esito di procedimento disciplinare in cui sia garantito il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell'inquisito, in ogni caso previa contestazione degli addebiti.

Pagina bianca

Sindacato Aeronautica Militare

Via Palestro, 78 – 00185 Roma
mail: segretariogeneralesiam@sindacatoam.it
pec: sindacatoam@pec.it